

ATTO COSTITUTIVO RETE DI SCOPO “Rete TFS Ambito 25”

- **Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990** che dispone : ... *“le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro according per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- **Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997** relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle Istituzioni scolastiche;
- **Visto che l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99** consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'**art. 15 della legge 241/90**;
- **Visto** il DI 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche i sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento specifico agli artt. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), 44 (Funzioni e poteri del dirigente nell'attività negoziale) e 45 (Competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale);
- **Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
- **Considerata** la necessità di supportare le istituzioni scolastiche dell'Ambito 25 dell'USR Lombardia – Ambito territoriale di Milano, nell'espletamento delle pratiche relative al Trattamento di fine servizio, con la necessaria formazione delle segreterie amministrative e con la definizione di un sistema di supporto che coinvolga anche referenti dell'INPS
- **Atteso** che l'art. 45 del D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;

Tutto ciò premesso

Le seguenti Istituzioni scolastiche dell'**Ambito 25** dell'USR Lombardia– Ambito territoriale di Milano rappresentati dai rispettivi Dirigenti Scolastici (elenco scuola aderenti)

condividono e sottoscrivono il seguente

ACCORDO DI RETE

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Denominazione, pertinenza territoriale, nature giuridiche dei membri, responsabilità, adesioni

La rete in parola è istituita dai soggetti firmatari dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado dell'Ambito 25.

La rete assume il nome di '**Rete TFS Ambito 25**'.

E' fatta comunque salva la possibilità, per le altre istituzioni scolastiche non firmatarie in fase di costituzione della rete e comunque territorialmente pertinenti, di aderire a pieno titolo alla rete in fase

successiva all'istituzione, su semplice richiesta formale con contestuale sottoscrizione del presente atto.

Rimangono impregiudicate

- le distinte nature giuridiche delle scuole statali con autonomia funzionale, che rimangono soggetti giuridici a sé stanti,
- le soggettive responsabilità di ciascun soggetto aderente sotto i profili amministrativo, civile e penale.

Art. 3 – Oggetto e Finalità

Il presente accordo ha come oggetto la collaborazione tra istituzioni scolastiche appartenenti all'Ambito 25, e organismi territoriali presenti nel contesto territoriale di riferimento.

E' finalizzato a **supportare le segreterie scolastiche nella gestione delle pratiche di pensione e TFS del personale scolastico, nell'operatività degli applicativi attraverso la formazione e la definizione di una struttura di supporto in stretta collaborazione con il personale INPS e UST Milano .**

Art. 4 - Compiti

La "Rete TFS Ambito 25", per le finalità richiamate:

- sostiene, promuove, configura coordina e realizza attraverso le sue articolazioni le attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
- condivide le risorse finanziarie ed umane necessarie al raggiungimento delle proprie finalità;
- regola e formalizza eventuali rapporti con altre istituzioni ed Enti ;
- assume ogni determinazione necessaria (avvisi di selezione, bandi, protocolli di intesa, convenzioni, condivisioni tavoli tecnico operativi, ...) per attività inerenti le finalità.

Art. 5 - Durata e scadenze

Il presente accordo ha valore triennale dalla data di costituzione della rete.

Con cadenza almeno annuale il medesimo sarà oggetto di valutazione di efficacia ed efficienza di sistema da parte dei sottoscrittori.

Art. 6 - Struttura operativa

Costituiscono la struttura operativa della rete:

- l'Assemblea generale dei componenti della rete (art.7)
- l'Istituto capofila (art. 8)
- il Presidente (o il Vicepresidente in caso di assenza) (art. 9)

Art. 7 - Assemblea generale dei componenti

L'Assemblea dei componenti è costituita Dai Dirigenti Scolastici degli Istituti costituenti la Rete o dai loro delegati è organo deliberante in merito a:

- ha potere d'indirizzo e di controllo delle attività della Rete;

- approva la richiesta di adesione di d'Istituzioni scolastiche che abbiano un interesse diretto alla partecipazione alla Rete;
- elabora e approva i progetti che vengono proposti;
- propone e decide quote di partecipazione ai costi generali di gestione;
- annualmente approva il rendiconto e verifica le attività e i risultati raggiunti;
- approva i documenti contenenti prese di posizioni ufficiali della Rete da rappresentare alle pubbliche Istituzioni;
- approva la costituzione di accordi formali di collaborazione con altri enti o soggetti che possono utilmente contribuire a perseguire le finalità della Rete.

L'Assemblea ordinaria della Rete viene convocata dal Presidente, o presso la scuola capofila o presso altro istituto o sede facilmente raggiungibile dai componenti dell'Assemblea, anche a distanza attraverso la piattaforma meet, con almeno 15 giorni di preavviso.

Art. 8 - Istituto capofila

L'istituto capofila è l'I.C. di Binasco

L'Istituto capofila:

- garantisce il coordinamento generale sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo contabile, documentario, ...) della rete al fine del raggiungimento delle finalità;
- unifica e registra in una o più schede, specificamente destinate, del proprio Programma annuale, le misure ed azioni di rete comportanti l'impiego di risorse destinate alle finalità della rete;
- assicura la trasparenza nell'impiego delle risorse.

Art. 9 - Presidente, Vicepresidente

Il presidente della rete, nella figura del Dirigente Scolastico dell'Istituto capofila della rete in questione:

- assume la legale rappresentanza della rete
- convoca e presiede l'Assemblea di cui all'art. 7 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni
- assicura il collegamento tra la rete e la Direzione Generale per la Lombardia attraverso la partecipazione ai momenti di confronto regionale con la stessa e con le altre reti generali lombarde
- stipula, su delibera dell'assemblea, contratti di prestazione d'opera, protocolli d'intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise.

Il vicepresidente di rete, nella figura del Dirigente Scolastico dell'Istituto capofila dell'Ambito 25:

- coadiuva il Presidente;
- lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.

Art. 10 - Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative, se ne fa carico l'istituzione scolastica capofila, Ogni istituto si fa carico delle spese di partecipazione alla rete mediante il versamento alla scuola capofila di una quota pari a € 400,00 (euro quattrocento/00). Eventuali integrazioni, se necessarie, potranno essere disposte dall'assemblea generale. Il 5% della quota totale di partecipazione sarà imputata alle spese delle attività di gestione amministrativo-contabile espletate dalla scuola capofila.

Art. 11 - Risorse e contratti di lavoro

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nei comparti scuola.

Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione al presente accordo.

Art. 12 - Rinvii

Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 (e al D.I. 44/2001 e all'art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e succ. mod. e int., nonché sulla legge 62/2000 (legge di parità) e succ. mod., Regolamenti (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006) e linee guide attuative.

Art. 13 - Controversie

Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 14 - Deposito

Il presente atto è depositato in copia conforme all'originale presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi.

Luogo _____ data _____

(elenco scuola aderenti + firma DS)